

N. 25123/14



TRIBUNALE DI ROMA
IX Sezione Civile
ordinanza

resa nella causa iscritta al n. 25123 R.G. Cont. anno 2014

tra

Raffaello Bernabei, con l'avv. Carlo Cellitti

parte ricorrente

e

Banca Popolare del Lazio soc. coop. p.a., con l'avv. Carlo Palliccia

parte resistente

Il Giudice,
a scioglimento della riserva,
letti gli atti e i documenti di causa,
rilevato che:

con ricorso proposto il 14.4.2014 il ricorrente ha chiesto di inibire alla odierna resistente la trasmissione all'archivio della centrale Allarmi Interbancaria di cui all'art. 10 bis l. 386/1990 del nominativo di Bernabei Raffello e degli estremi dell'assegno bancario n. 30843948 recante l'importo di € 12.500, datato 30.1.2010 e tratto sulla banca resistente, deducendo l'insussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 1 e 2 l. 386/1990;

nell'atto introduttivo il ricorrente ha esposto di aver ricevuto avviso, il 24.2.2014, da parte della banca resistente, che il suo nominativo sarebbe stato iscritto nell'archivio C.A.I. ai sensi dell'art. 10 bis l. 386/1990, salvo pagamento dell'importo riportato sull'assegno bancario 30843948 intestato a Luca Nese, emesso dallo stesso ricorrente il 30.1.2010 sul c/c acceso presso la filiale n. 7 della Banca Popolare del Lazio, sita in Roma, via Leone IV 44/b, e girato all'incasso presso la Banca Popolare di Milano l'11.2.2014;

che il 2.5.2014 il Giudice ha pronunciato misura cautelare con decreto *inaudita altera parte*, fissando utilienza al giorno 14.5.2014;

che con comparsa del 14.5.2014 si è costituita l'odierna resistente, il quale ha eccepito *in primis* l'incompetenza territoriale del Giudice adito a fronte della clausola derogatoria della competenza prevista dall'art. 19, 2° comma del contratto di conto corrente con convenzione di assegni intercorso tra le parti tra il 26.5.2009 ed il 22.3.2010 (clausola che indica come competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere tra i contraenti in pendenza del rapporto oggetto del contratto il Foro di Velletri);

che la stessa resistente ha poi dedotto, l'insussistenza di qualsiasi conseguenza lesiva, potenziale ed attuale, del proprio comportamento a danno del ricorrente e ha domandato, infine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere provveduto a bloccare la procedura di iscrizione al C.A.I.;
tanto premesso, osserva quanto segue.

La cessazione della materia del contendere è da escludere, visto che l'istante ha insistito per la pronuncia del provvedimento inibitorio.

Risulta poi infondata l'eccezione di incompetenza sollevata in ordine alla

clausola derogatoria prevista nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti, essendo venuta meno la pendenza del rapporto contrattuale a partire dal 22.3.2010 e dunque ben anteriormente ai fatti oggetto di ricorso. Né la sussistenza della competenza del giudice adito può essere esaminata in ordine ad ulteriori profili, tenuto conto del fatto che, nel caso di foro eletto, è il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati 'in limine' né ad essi apportare qualsiasi mutamento: ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza." (Cass. n. 2493/2005);

Venendo al merito, ricorrono i presupposti per la conferma dei provvedimenti emanati con decreto il 2.5.2014.

Quanto alla sussistenza del *fumus boni iuris*, l'art. 9 l. 386/1990 prevede che in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di provvista, il trattario sia tenuto a iscrivere il nominativo del traente nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia, di cui all'art. 10 bis della stessa legge (C.A.I.) e che l'iscrizione così effettuata determini la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni. Nondimeno, l'ipotesi del mancato pagamento dell'assegno in assenza di provvista è disciplinata dall'art. 2 l. 386/1990, il quale, al 1° comma, esige, per il venire ad esistenza della fattispecie, che il titolo sia presentato "in tempo utile". Ora, l'assegno bancario deve essere presentato per il pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, o in quindici giorni, in caso contrario (art. 36 l. ass.).

Orbene, il titolo in contestazione reca la data 30.1.2010 ed è stato presentato all'incasso più di quattro anni dopo, come si desume dall'annotazione apposta sull'assegno della banca trattaria per l'incasso in data 13.2.2014, oltre che dalla comunicazione in pari data dello stesso istituto di credito nei confronti del traente. Non è, pertanto, seriamente revocabile in dubbio l'illegittimità della segnalazione al C.A.I., effettuata dall'odierna ricorrente al di fuori dei presupposti normativamente previsti, così come d'altronde dalla stessa ricorrente riconosciuto quale frutto di un mero errore di trasmissione.

Quanto al *periculum in mora*, il medesimo è rinvenibile nella situazione di danno derivante dalla iscrizione al C.A.I., comportando essa, da un lato, la compromissione dell'immagine del correntista, dall'altro, il sorgere di difficoltà legate all'accesso al credito bancario;

Pertanto il ricorso va accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo ai sensi del d.m. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Giudice così provvede:

1) a conferma del decreto emesso il 2.5.2014 e in accoglimento del ricorso di Raffaello Bernabei, inibisce alla Banca Popolare del Lazio soc. coop. p.a. di trasmettere all'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all'art. 10 bis l. 386/1990 il nominativo di Raffaello Bernabei con riferimento al mancato pagamento dell'assegno bancario recante l'importo di

€ 12.500,00, datato 30.1.2010, e tratto sulla banca resistente, e dispone che quest'ultima provveda alla cancellazione dal predetto archivio della segnalazione che fosse stata già effettuata;

2) condanna la resistente, in favore di Raffaello Bernabei, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.337,00 per compensi oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge ed in € 272 per spese.

Si comunichi.

Roma, 21.5.2014

IL GIUDICE
(dott. Massimo Falabella)

Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Chiara Monaldo

Deposito in cancelleria
Roma, il 23/05/2014
IL CANCELLIERE

ELEN & OLIVA
Firma

IL CASO.it